




PROT. N. 54374/2010

Pesaro, 14 ottobre 2010

OGGETTO: Trasmissione VERBALE Tavolo Tecnico in merito all'applicazione dei procedimenti autorizzatori relativi allo scarico delle acque provenienti da operazioni di bonifica- Decreto Legislativo 152/06, parte quarta, titolo V



All'ARPAM -Dipartimento di Pesaro
Via Barsanti, n. 8.
61122. PESARO.

Servizi Aria e Rifiuti/Suolo

c.a. Dott. Massimo Mariani e Dott.ssa Lia Didero

Serv. Acque U.O. Scarichi e Fiumi

c.a. Dott.ssa Gioconda Bezziccheri

REGIONE MARCHE

Servizio Aree Naturali protette e
Ciclo Rifiuti

Via Tiziano,44

60100 ANCONA

c.a. Dott. EnnioPennacchioni e Dott. Giuseppe
Fruncillo

All'A.S.U.R. -Zona territoriale n. 1

Dipartimento di Prevenzione

Ufficio Igiene e Sanità Pubblica

Via Nitti, n. 30

61121 PESARO

c.a. Dott. Massimo Fresina

All'A.S.U.R. -Zona territoriale n. 2

Dipartimento di Prevenzione

Ufficio Igiene e Sanità Pubblica

Via Comandino, 21

61029 URBINO

c.a. Dott. GiovanniCappuccini

All'A.S.U.R. -Zona territoriale n. 3

Dipartimento di Prevenzione

Ufficio Igiene e Sanità Pubblica

Via Ceccarini, 38

61032 F A N O

c.a. Dott. Massimo Agostini

AI COMUNE DI PESARO

Area Pianificazione Ambiente

61122 PESARO (PU)

c.a. Dott. Beniamino Tatali



Al COMUNE DI FANO

Settore VI - UO Ambiente
Via San Francesco d'Assisi, 76
61032 FANO (PU)

c.a. Dott. Renzo Brunori

**All'AATO n°1 Marche Nord - Pesaro e
Urbino**

Via Borgomozzo n°10/C
61121 Pesaro (PU) (fax 0721 375265)

All'ASET Spa

Servizio Acquedotto e Fognature
Via E. Mattei, 17
61032 - FANO

c.a. Geom. Carlo Monterisi

A MARCHE MULTISERVIZI Spa

Via dei Canonici, 144
61100 - PESARO

c.a. Ing. Marco Verna

Al Servizio Tutela e Risanamento Acque

c.a. Dott.ssa Elena Bracci e Dott.ssa Valeria
Ambrosini

SEDE

Si trasmette, per opportuna conoscenza, il verbale del Tavolo Tecnico svoltosi il giorno 15 settembre alle ore 10.00, presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, in Via Gramsci n. 7 - Pesaro e relativo alla problematica di cui all'oggetto.

Per qualsiasi informazione si potrà fare riferimento al Dott. Massimo Baronciani, in qualità di Responsabile dell'*Ufficio 4.3.1.1 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti - Bonifica siti inquinati.*

Distinti saluti.

SERVIZIO AMBIENTE - AGRICOLTURA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Elisabetta Cecchini
(Dott.ssa Elisabetta Cecchini)
ENERGIA



PROT. N. 54374/10

Pesaro, 14/10/2010

OGGETTO: VERBALE Tavolo Tecnico in merito all'applicazione dei procedimenti autorizzatori relativi allo scarico delle acque provenienti da operazioni di bonifica- Decreto Legislativo 152/06, parte quarta, titolo V.

VERBALE TAVOLO TECNICO

L'anno **Duemiladieci** il giorno **quindici** (15) del mese di **settembre** alle ore 10,00 presso la sala Volpini della Provincia di Pesaro e Urbino, Via Gramsci, n. 7 – Pesaro, ha luogo il Tavolo Tecnico convocato con nota in data 10/08/2010 Prot. n. 54374/10.

Sono presenti:

Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino:

Servizio Ambiente - Ufficio 4.3.1.1: - Dott. Massimo Baronciani e Dott.ssa Raffaella Savelli ;

Servizio Tutela e Risanamento Acque: - Dott.ssa Elena Bracci e Dott.ssa Valeria Ambrosini;

ARPAM - Dipartimento Prov.le di Pesaro: Servizio Rifiuti e Risanamento Acque: - Dott. Massimo Mariani, Dott.ssa Lia Didero e Dott.ssa Gioconda Bezziccheri

A.A.T.O. 1 - Marche Nord - Pesaro e Urbino: -Dott. Alighiero Omiccioli;

ASUR ZONA TERRITORIALE N. 2 URBINO: – Dott. Gabriele Marconi;

ASUR ZONA TERRITORIALE N. 3 FANO: - Dott. Uguccioni Claudio;

COMUNE DI PESARO – Servizio Qualità Ambiente: - Dott. Beniamino Tatali;

COMUNE DI FANO: – Dott. Renzo Brunori;

MARCHE MULTISERVIZI S.p.a.: - Geom. Montesi Riccardo e Geom. Bernardini Stefano;

ASET S.p.A.: Geom. Carlo Monterisi

REGIONE MARCHE: – Ing. Giuseppe Frungillo

Assenti: ASUR di Pesaro.

Il Tavolo Tecnico ha inizio alle ore 10.30.

L'esame riguarda le problematiche scaturite nel corso delle Conferenze dei Servizi convocate in seno ai procedimenti di bonifica, riguardanti il rilascio delle autorizzazioni allo scarico proveniente dai sistemi di messa in sicurezza e di bonifica dei siti contaminati.



Dott. Baronciani apre i lavori con le seguenti osservazioni: nel corso delle diverse procedure di messa in sicurezza e bonifica applicate presso siti interessati da eventi di contaminazione, la necessità di applicare procedure omogenee per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico nell'ambito dei procedimenti di bonifica; ha reso necessaria la convocazione di un apposito Tavolo Tecnico e ciò al fine di delineare e definire un'azione amministrativa improntata ai criteri dell'armonizzazione delle procedure e della condivisione delle scelte. La partecipazione dei diversi enti alla presente riunione testimonia dell'esigenza di implementare ed integrare tra loro i molteplici aspetti che caratterizzano la problematica, quali, *la doverosa rispettosità della norma, la ragionevolezza delle scelte (la quale risulta connotata dal principio di proporzionalità, proprio dell'azione amministrativa), financo le esigenze di ordine peculiarmente tecnico - gestionale.* Occorre comunque sottolineare che nel contesto di questa ristretta ma delicatissima tematica, la rispettosità delle scelte e delle osservazioni che scaturiranno dal naturale processo dialettico consumato in questo confronto, non potrà prescindere dalla consapevolezza che *le ragioni della tutela ambientale ed igienico - sanitaria, dovranno costituire ragione di preminenza* rispetto alle contestuali e pur legittime motivazioni di natura gestionale ed operativa. Appare infatti evidente che l'ambito operativo e legislativo entro il quale ci stiamo misurando si configura come *categoria emergenziale* stante una prassi operativa inserita in condizioni di immediata operatività. Si pensi alla stessa definizione di messa in sicurezza d'emergenza, di cui alla lettera m) dell'articolo 240 del decreto Legislativo 152/06, ove per tale si intende: *ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.* In tale particolare contesto si inseriscono le *acque di falda emunte nell'ambito degli interventi di bonifica.* Scopo finale del Tavolo Tecnico è in ogni caso quello di coniugare secondo una procedura condivisa le diverse esigenze rappresentate, ponendo le basi affinché vi sia complementarietà e non contrasto, tra le stesse normative richiamate in questo frangente. Attualmente, le acque emunte a scopo di bonifica risultano principalmente normate all'articolo 243, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede che *"Le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli interventi di bonifica di un sito, possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al presente decreto. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica dell'acquifero, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nella stessa unità geologica da cui le stesse sono state estratte, indicando la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali - quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione/reimmissione. Le acque reimmesse devono essere state sottoposte ad un trattamento finalizzato alla bonifica dell'acquifero e non devono contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle presenti nelle acque prelevate"*. Il citato articolo 243 *costituendo norma speciale e derogatoria* permette la gestione per così dire privilegiata della acque di falda emunte rispetto agli scarichi classicamente intesi e ciò in virtù di una problematica che, come già affermato, esige una immediata soluzione operativa onde contrastare e minimizzare gli impatti che l'evento contaminante produrrebbe, se incontrollato, sull'ambiente. Ebbene la tecnica del Pump & Treat (consistente nel pompaggio e nel trattamento in superficie delle acque di falda inquinate) rappresenta, in questa sede, la fonte primaria di produzione di questa particolare tipologia di acquifero. Sotto un profilo eminentemente tecnico il



Pump & Treat riveste natura duale, in quanto se indirizzato al contenimento idraulico si configura come un intervento di *messa in sicurezza*, mentre, di converso, se inserito nell'ambito di un vero e proprio trattamento, si connota come operazione di *bonifica*. Le decisioni che saranno valutate in seno a questa riunione dovranno contemplare e contemperare gli indirizzi dettati dalla suddetta norma di cui all'articolo 243 con la più estesa dottrina emanata in materia di acque e di disciplina degli scarichi. E' opportuno a questo punto sottolineare che ad interfacciarsi con la sfera applicativa in materia di bonifiche (parte quarta del Decreto Legislativo 152/06) è la Parte Terza del medesimo decreto (norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche), ultimamente implementata dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), Sezione D, del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 145 del 26/01/10, in vigore dal 27/02/10. La problematica che da una angolazione pratica motiva la riunione di quest'oggi scaturisce dal fatto che le acque emunte dalle operazioni di bonifica possono creare inconvenienti durante eventi climatici particolarmente avversi, ovvero in caso di piogge di particolare intensità e persistenza, avendo generato specifiche difficoltà in relazione alla ricettività dei collettori obbligando frequentemente i gestori dei servizi idrici integrati nelle condizioni di valutare l'inibizione o la temporanea sospensione delle fasi di accoglimento di tali reflui. Unitamente a ciò sussistono perplessità relativamente alla compatibilità degli impianti di depurazione con l'ingresso delle acque provenienti dalle suddette operazioni di bonifica. Esibite, in estrema sintesi, le sfaccettature del caso, ritengo sia comunque utile fornire alcuni elementi di valutazione. Una grande parte della giurisprudenza amministrativa, lontano da aprioristiche posizioni interpretative bensì in virtù di un ragionato esame delle disposizioni applicabili nel contesto fattuale, ha ormai classificato le acque emunte dalle falde come scarichi e non rifiuti e ciò in considerazione del principio che il *discrimen* tra *rifiuto* e *scarico* va ricercato nell'esistenza o meno di un sistema stabile di collettamento o condotta attraverso il quale il refluo può essere convogliato in un corpo ricettore (*sentenza Fiorina*). Del resto vige anche il combinato disposto tra la definizione di *rifiuto* di cui all'articolo 185 del Decreto Legislativo 152/06 (*non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido*) e la definizione di *scarico* di cui all'articolo 74 del medesimo decreto (*qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collegamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione*). Esplicate le predette definizioni si ricorda che la vigenza delle Norme tecniche di Attuazione (NTA), Sezione D, del Piano di Tutela delle Acque, impone misure cautelative aggiuntive, proprio in relazione alla disciplina degli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura (articolo 30 delle NTA) e che nel corso del presente tavolo tecnico dovranno essere affrontate e condivise. Per dovere di completezza occorre aggiungere che, dato il sistema normativo vigente e la sudditanza al principio di cautela e protezione dell'ambiente, acquisita l'applicazione della nozione di scarico (fino a contraria prova) per le acque emunte da falde sotterranee, si deve ritenere privilegiabile la gestione delle stesse in acque superficiali, facendo seguire, nell'ordine, il loro convogliamento in pubblica fognatura e, *extrema ratio*, la reimmissione in falda. La stessa reimmissione costituisce pur sempre, un'operazione prevista dalla legge, e quindi, pur rappresentando la fase meno privilegiata della gestione di questa particolare tipologia idrica, può in ogni caso soddisfare i criteri di sicurezza previsti allo stesso comma 2 dell'articolo 243 onde, finalmente intercettare un corretto percorso amministrativo in seno alla Conferenza dei Servizi che, come acclarato dalla stessa Legge 241/90 rappresenta quel particolare modulo procedimentale che sotto l'egida del responsabile del procedimento, può provvedere al rilascio di un verbale avente forza di atto amministrativo.



Dott.ssa Savelli precisa che, relativamente allo scarico in pubblica fognatura e stante le difficoltà manifestate dagli enti gestori di autorizzare simili portate in concomitanza di eventi meteorici cospicui, è stato proposto, da parte della Provincia e di Arpam, l'installazione di sensori di livello in pubblica fognatura che permettano di deviare lo scarico in una vasca di accumulo, debitamente dimensionata, in caso di elevato flusso fognario, per poi consentirne il deflusso trascorso il momento di maggiore impeto. Tale tecnologia permetterebbe la continuità delle operazioni di MISE o di bonifica, in alternativa ai sensori di pioggia oggi adottati e richiesti dai gestori, che interrompono tali attività per parecchie volte l'anno e anche per periodi prolungati.

Dott.ssa Bezziccheri sottolinea che lo scarico va comunque autorizzato ai sensi dell'art. 41, comma 7 del PTA, ma è importante definire quale tipologia di acque autorizzare.

Dott.ssa Didero precisa che le acque provenienti dal sistema di Pump&Treat hanno limiti di emissione più restrittivi di quelli previsti dal D.Lgs 152/06 s.m.i., All. 5, Tab. 3 per scarico in pubblica fognatura, sono comunque acque di falda trattate e sarebbe uno spreco recapitarle al depuratore come acque reflue industriali, è quindi necessario individuare una nuova tipologia di acque proveniente da un impianto di trattamento delle acque di falda. E', inoltre importante distinguere le attività di Messa in Sicurezza d'emergenza nelle quali è importante limitare la dispersione dell'inquinante e quindi la tempestività dell'intervento, dalle attività di bonifica che spesso adottano il sistema di Pump&Treat con portate più cospicue e per le quali si richiede una modifica della precedente autorizzazione.

Dott. Baronci spiega che la necessità di autorizzare questa particolare tipologia di scarichi può comunque coniugarsi al riconoscimento formale di una nuova tipologia degli stessi, la quale trova fondamento legislativo nello stesso articolo 243 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che, rappresentando *norma derogatoria e quindi speciale con carattere di prevalenza*, implementerebbe la più ampia definizione di scarico di cui all'articolo 74 del decreto medesimo (*qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collegamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione*). Si suggerisce pertanto, come da più parti convenuto, che la tipologia di scarico autorizzabile sia pertanto ascrivibile a quella di *acque di falda emunte a scopo di bonifica*, permettendo in tal modo la più opportuna velocizzazione delle operazioni di bonifica e di messa in sicurezza, unitamente alle garanzie rappresentate dall'esistenza di un'autorizzazione integrante la rispettosità delle norme tecniche ed analitiche.

CONCLUSIONI: il Tavolo Tecnico stabilisce quanto segue:

1. per le acque emunte da falde sotterranee, si deve ritenere privilegiabile lo scarico delle stesse in acque superficiali, facendo seguire, nell'ordine, il loro convogliamento in pubblica fognatura e, *extrema ratio*, la reimmissione in falda;
2. nel caso di fognatura pubblica separata, è privilegiabile il recapito nella rete bianca, adibita alla raccolta delle acque meteoriche;
3. la reimmissione in falda ai sensi dell'articolo 243, comma 2 del D.Lgs 152/06, è riservata alla sola fase di bonifica e dovrà essere preventivamente autorizzata in sede di conferenza dei servizi;



4. per lo scarico in fognatura delle acque provenienti dal sistema di Pump&Treat, in concomitanza di eventi meteorici cospicui e in alternativa al sensore di pioggia, dovrà essere prevista l'installazione di sensori in fognatura che permettano di modulare lo scarico delle acque, e la realizzazione di una vasca di accumulo nella quale convogliare le stesse in caso di elevato flusso fognario;
5. Le acque provenienti da attività di MISE e di bonifica sono così classificate : *"acque di falda emunte a scopo di bonifica"*, il cui iter amministrativo, in modo particolare per le operazioni di messa in sicurezza, dovrà essere semplificato e paragonabile a quello riservato agli scarichi di acque reflue domestiche e assimilabili, permettendo in tal modo la velocizzazione del rilascio dell'autorizzazione allo scarico.
6. Visto che questa tipologia di scarico trae origine da:
 - interventi il cui scopo è mirato alla salvaguardia *"della tutela ambientale ed igienico-sanitaria"* e quindi, all'interno di ogni valutazione, tali considerazioni *"dovranno costituire ragione di preminenza"*;
 - natura temporanea e limitata nel tempo;Si concorda inoltre che, nel caso di recapito in pubblica fognatura, tali scarichi non comportino un mutamento della classificazione dello scarico finale e della sua disciplina.
7. Si concorda nell'auspicare l'elaborazione di apposite linee guida regionali in grado di interpretare ed armonizzare le conclusioni scaturite dal presente tavolo tecnico.

Si trasmette in allegato il parere rilasciato dall'AATO n°1 Marche Nord - Pesaro e Urbino, inviata con nota prot. n. 1125/10 del 14/10/2010.

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO 4.3.1.1.

Dott.ssa Raffaella Savelli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Massimo Baronciani





Autorità di Ambito Territoriale Ottimale
n°1 - Marche Nord - Pesaro e Urbino

area Tecnica

autore M.B.

Prot. n° 1125 /10
Trasmissione anticipata via fax

Pesaro, 14 OTT. 2010

• PROVINCIA PESARO e URBINO
Servizio Ambiente, Agricoltura,
Energia e sviluppo fonti rinnovabili e
Pianificazione ambientale
Alla c.a. di: Dott. Massimo Baronciani

Oggetto: Tavolo Tecnico in merito all'applicazione dei procedimenti autorizzatori relativi allo scarico delle acque provenienti da operazioni di bonifica - Decreto Legislativo n.152/06, parte quarta, titolo V.

Con riferimento al Tavolo Tecnico del giorno 15/09/10, tenutosi presso la Provincia di Pesaro e Urbino in merito alla tematica in oggetto,

la presente Autorità di Ambito, analizzate le specifiche tecniche di propria competenza, in accordo con il verbale del suddetto Tavolo Tecnico datato 17/09/10 Prot. n. 54374,

vista la normativa ambientale vigente, ed in accordo ai principi della tutela ambientale ed igienico-sanitaria,

esprime le seguenti osservazioni e proposte nel caso possano sussistere nei Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino (coincidenti con i Comuni del ns. Ambito), eventuali procedimenti autorizzativi relativi allo scarico di acque di falda provenienti da operazioni di bonifica:

- la presente Autorità dovrà esprimere una autorizzazione inerente alle infrastrutture dei servizi di fognatura e depurazione, in particolare se le opere specifiche possano recapitare e trattare le portate dei reflui in eccesso, nel caso la soluzione necessaria sia il convogliamento delle acque di falda in pubblica fognatura (nera o mista);
- eventuali opere necessarie allo smaltimento in pubblica fognatura (nera o mista) delle acque di falda (serbatoi di accumulo, installazione di sensori di livello nelle reti fognarie ecc.) non saranno a carico della tariffa del Servizio Idrico Integrato;
- è da privilegiare sempre lo scarico delle suddette in acque superficiali;

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n°1 Marche Nord - Pesaro e Urbino
Autorità di regolamentazione del Servizio Idrico Integrato
Sede: Via Borgomozzo n°10/C, 61121 Pesaro (PU) - Cod Fisc. 92027570412

Tel. 0721 / 63 90 56 0721 / 30 379 - Fax 0721 / 37 52 65
Web: www.atolacqua.marche.it Email: segreteria@atolacqua.marche.it Email PEC: atol.marche@pec.it

ATO

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale
n°1 - Marche Nord - Pesaro e Urbino

area Tecnica

autore M.B.

- nel caso sia necessario il convogliamento in pubblica fognatura (nera o mista), il soggetto richiedente l'autorizzazione dovrà pagare una tariffa a mc al Gestore del S.I.I., determinata da questa Autorità, relativa a tale tipologia di scarico, in quanto trattasi di smaltimento e trattamento di reflui mediante opere pubbliche (infrastrutture in concessione per l'esecuzione del S.I.I.).

Distinti saluti.



Marco Toni
Il Direttore

Marco Toni

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n°1 Marche Nord - Pesaro e Urbino
Autorità di regolamentazione del Servizio Idrico Integrato
Sede: Via Borgomozzo n°10/C, 61121 Pesaro (PU) - Cod. Fisc. 92027570412

Tel. 0721 / 63 90 56 0721 / 30 379 - Fax 0721 / 37 52 65
Web: www.atolacqua.marche.it Email: segreteria@atolacqua.marche.it Email PEC: ato1.marche@pec.it